DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA / VINCA 19 settembre 2024, n. 445

[ID VIP 10194] - Parco eolico, costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 36 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA) in località "Vallone della Silica", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Matera (MT).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo
 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- connota prot. n. 146571 del 15.09.2023, acquisita in pari data al prot. n. 15406 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 15567 del 19.09.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;
- con successiva nota prot. n. 15922 del 21.09.2023 il medesimo Servizio V.I.A. / V.INC.A. rettificava la nota di cui al punto precedente, indicando il link corretto di accesso alla documentazione pertinente sul portale ministeriale;

RILEVATO, altresì, che è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali il seguente contributo, allegato alla presente determinazione, relativo alla relizzazione degli interventi indicati in oggetto:

• nota prot. n. 21063 del 07.12.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, condizionato al rispetto delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, debba concludersi con esito non favorevole alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10194, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibiità ambientale relativo al Parco eolico, costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 36 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA) in località "Vallone della Silica", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Matera (MT), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Q-Energy Renewables 2" S.r.I., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

• in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/nella sotto-sezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web https://www.regione. puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

07062024 - Scheda Istruttoria_10194.pdf - 828bee5607b38c468507391da6254e2bfed951a9538589da2b9be00688519030

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto ID_VIP 10194

Tipologia di progetto Impianto Eolico Onshore con Opere di Connessione alla RTN			
Potenza	36 MW (5 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 7,2 MW)		
Ubicazione	Impianto eolico: Santeramo in Colle (BA) in località "Vallone della Silica"		
Obicazione	Opere di connessione alla RTN: Matera (MT)		
Proponente	Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.R.L.		

La società Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. propone la realizzazione di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori ognuno da 7,2 MW da installare nel territorio dei Comune di Santeramo in Colle (BA) in località "Vallone della Silica", con opere di connessione ricadenti nel medesimo comune e nel comune di Matera (MT). Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato che collegherà l'impianto alla futura Sottostazione 30/150 kV nel comune di Santeramo in Colle (BA) per poi connettersi in antenna in alta tensione allo stallo predisposto nell'ampliamento della Stazione Elettrica 150/380 kV sul territorio del comune di Matera (MT).

L'impianto eolico verrà realizzato in aree agricole, adibite a seminativo, prive di elementi di naturalità quali elementi arborei o arbustivi e comunque da vegetazione spontanea. L'adeguamento delle strade o la loro nuova realizzazione non prevede l'espianto di alberi o la modifica di eventuali muretti a secco.

Dal punto di vista geografico-paesaggistico, il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto eolico è posto all'interno dell'ambito paesaggistico dell'**Alta Murgia** ed in particolare nella figura territoriale "**La fossa Bradanica**".



Figura 1 – Inquadramento dell'area di progetto su ortofoto; in rosso i 5 aerogeneratori

Nella tabella che segue si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84		COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
1	646570,240	4510894,859	Santeramo in Colle	108	54
2	647141,583	4510629,840	Santeramo in Colle	108	72

3	647676,307	4510348,239	Santeramo in Colle	108	188
4	648067,177	4509625,576	Santeramo in Colle	108	28
5	648667,528	4509984,715	Santeramo in Colle	109	175
Sottostazione 30/150 kV	642566,979	4510463,869	Santeramo in Colle	103	325 326 327 328 306 307

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

 <u>Lett. a)</u> – Nell'area in esame non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;




Figura 2 – Individuazione della AVI su cartografia DGR2122 - Catasto FER

- Lett. b) L'opera di intervento non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- <u>Lett. c</u>) Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- <u>Lett. c bis</u>) Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle
 proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che
 detengono concessioni autostradali;
- <u>Lett. c bis 1</u>) Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- <u>Lett. c ter</u>) Il progetto non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- Lett. c quater)
 - L'area di progetto è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici. Infatti, il progetto presenta interferenze con le seguenti componenti:

- Aree tutelate parte III del D.lgs. 42/2002 Beni Paesaggistici Art. 142 comma c -Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)
 Le distanze rilevate da fiumi, torrenti e corsi d'acqua risultano le seguenti:
 - le torri n. 1, n.2 e n.3 distano meno di **100 m** dal Torrente Gavina di Laterza




Figura 3 – Stralcio del PPTR con ubicazione dell'area di intervento

- L'area di progetto è ricompresa nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 e del D.lgs. n. 152/2006.
 - Le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei 5 aerogeneratori dell'impianto eolico non sono idonee perché ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici della Parte Seconda del Codice 42/2004 e dall'art.136 dello stesso. Infatti, il progetto presenta, a titolo di esempio, interferenze con le seguenti componenti:
 - Beni tutelati ai sensi dell'art.136 e della parte II del D.lgs. 42/20024
 - Masseria Grottillo Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, codice ARC0418;
 - Stazione di Porta Masseria con chiesetta Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, codice ARK0258;
 - Masseria Torretta Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, codice ARK0259;
 - Regio Tratturo Melfi Castellaneta;
 - o Regio Tratturello Santeramo Laterza.


Si evidenziano inoltre interferenze con:

- Boschi (100 m);
- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m);

In un contesto ampio di indagine, gli aerogeneratori, i cavidotti interrati e l'adeguamento della viabilità esistente interessano la Rete dei Tratturi, aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
21	Regio Tratturello	Melfi - Castellaneta	Reintegrato	Santeramo in Colle	Α
72	Regio Tratturello	Santeramo in Colle - Laterza	Non Reintegrato	Santeramo in Colle	Α

Tabella 2 – Classificazione del quadro d'assetto nei contesti extraurbani






Figura 4 – Interferen:Figura 5 – Interferenze aree di buffer 3 Km: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua con buffer di 150m

Si segnalano, inoltre, diverse interazioni con gli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (UCP).

<u>NOTA</u>: Si riscontra una discrepanza tra i tracciati del PPTR e le Aree Non Idonee FER DGR2122 riguardo al tematismo relativo a fiumi, torrenti e corsi d'acqua




Figura 8 — (Fonte: SIT Puglia — PPTR): Fiumi, torrenti e corsi d'acqua con buffer di 150m




Figura 6 – Interfere. Figura 7 – Interferenze aree di buffer 3 Km: Boschi con buffer di 100m



Figura 9 – (Fonte: SIT Puglia - FER DGR2122): Fiumi, torrenti e corsi d'acqua con buffer di 150m

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m), come illustrato di seguito:

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 - Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere	Area	
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Aree non idonee		di Progetto	buffer [m]	
Zone IBA			L'area IBA più vicina è l'IBA 135 – Murge a circa 0.6 km di distanza.	5.000	

Tabella 3 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010




Figura 10 – FER DGR2122: interferenza area di progetto con IBA 135

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria $\frac{\text{E.4 d}}{\text{C}}$ la cui $P_{TOT} > 1.000 \ kW$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Proponente e dei Progettisti agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.
 - Sebbene il proponente attesti la compatibilità dell'intervento al PPTR, con riferimento alla normativa d'uso e gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, l'impianto, per la sua prossimità ai beni ed ulteriori contesti paesaggistici come rappresentato (ma anche per numero, dimensione e localizzazione delle macchine), è in contrasto con gli obiettivi, gli indirizzi le Direttive della scheda d'ambito C2.
- c) Il Proponente ha documentato l'adozione di criteri progettuali mirati a minimizzare il consumo di territorio. La decisione sul modello di aerogeneratore da utilizzare nel progetto si basa su una valutazione tecnologica influenzata dalle caratteristiche delle turbine disponibili in commercio al momento dell'acquisto.
- d) Il progetto non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. In particolare, per quanto riguarda la localizzazione in aree agricole, il progetto non integra adeguatamente l'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia nella fase di realizzazione che in quella di esercizio.
- f) Il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future:
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Impatto sul paesaggio (raccomandate)¶

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- Interramento dei cavidotti
 - Il progetto soddisfa il requisito: è previsto l'interramento dei cavi di media tensione e l'assenza di linee aree di alta tensione.
 - I cavidotti interrati, interni all'impianto, saranno realizzati lungo la viabilità. Il cavidotto interrato esterno, di collegamento con la Sottostazione elettrica, sarà realizzato totalmente lungo la viabilità esistente.
- Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);
 - II requisito non risulta soddisfatto (D_{min} = 50 * 199,9 m \sim 10 k)
 - Dalla Relazione "Studio dei potenziali impatti cumulativi", tra gli impianti eolici presenti nell'area di analisi, il proponente riporta le distanze minori con gli aerogeneratori di progetto più prossimi:
 - <u>EOLICI esistenti</u>: la WTG01 dista circa **1,7 km** dall'aerogeneratore più vicino.
 - EOLICI in autorizzazione: la WTG03 dista circa **82,7 m** dal parco eolico con **ID:9475**;

 Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare; Il progetto non soddisfa il requisito.

	DISTANZA DA ALTRA TORRE (m)						
TORRI	WTG01	WTG02	WTG03	WTG04	WTG0		
WTG01	0	629	1233	1962	2286		
WTG02	629	0	604	1366	1657		
WTG03	1233	604	0	822	1056		
WTG04	1962	1366	822	0	699		
WTG05	2286	1657	1056	699	0		

• Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;

Tra le misure di mitigazione, il proponente dichiara l'adozione di vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari (Relazione "Sintesi delle opere di mitigazione e compensazione ambientale").

 Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.

Il progetto non soddisfa il requisito.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico; Il progetto rispetta il requisito.
- Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
 La configurazione dell'aerogeneratore è ad asse orizzontale ed è costituita da una torre di sostegno tubolare che porta alla sua sommità la navicella; nella navicella sono contenuti l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico e i dispositivi ausiliari.

All'interno della torre/navicella sono inoltre presenti il trasformatore MT/BT, il quadro MT ed il sistema di controllo della macchina.

Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;
 Per la conservazione del suolo vegetale, nel momento in cui saranno realizzati gli spianamenti, aperte le strade o gli accessi, oppure durante l'escavazione per la cementazione delle fondazioni degli aerogeneratori, il proponente dichiara che procederà ad asportare e mettere da parte lo strato di suolo fertile (ove presente). Il terreno ottenuto verrà stoccato in cumuli che non superino i 2 m, al fine di evitare la perdita delle sue proprietà organiche e biotiche. Tale terreno sarà successivamente utilizzato come ultimo strato di riempimento dello scavo di fondazione, di copertura delle piazzole delle condutture, così come nel recupero delle aree occupate temporaneamente durante i lavori, e degli accumuli di inerti.

Come illustrato nella relazione di dismissione dell'impianto, verrà ripristinato il sito allo stato originario alla fine della vita utile dell'impianto.

- Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
 - Nella Relazione "Sintesi delle opere di mitigazione e compensazione ambientale" il proponente dichiara di voler procedere all'applicazione di colorazione rossa di parte delle pale degli aerogeneratori posti ai punti estremi del sito allo scopo di renderle più visibili alla avifauna, oltre che agli aerei in volo a bassa quota e all'applicazione di vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari.
- Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.

Il progetto soddisfa il requisito.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, il proponente ha determinato la DPA in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la suddetta distanza.

Dalle analisi effettuate si può desumere quanto segue:

- Per i cavidotti in MT le DPA sono state determinate al più nell'intorno di 1,05 m dall'asse del cavidotto al livello del suolo.
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV, la distanza di prima approssimazione è stata valutata a circa 5,9 m dalle sbarre AT. Tale distanza ricade all'interno della recinzione della stazione.
- Per il cavidotto in alta tensione la distanza di prima approssimazione non sarà più di 5 m rispetto all'asse del cavidotto.

Inoltre, i cavidotti saranno installati adottando tutti gli accorgimenti per minimizzare gli effetti elettromagnetici sull'ambiente e sulle persone. La scelta di installare linee MT interrate permette di eliminare la componente elettrica del campo, grazie all'effetto schermante del terreno; inoltre, la limitata distanza tra i cavi (ulteriormente ridotta grazie all'impiego di terne cosiddette "a trifoglio") fa sì che l'induzione magnetica risulti significativa solo in prossimità dei cavi.

<u>Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche</u>

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

 una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.
 Il progetto soddisfa il requisito.

Il proponente ha condotto un'analisi delle interferenze riguardanti il patrimonio edilizio diffuso (vedasi RELAZIONE SULLE INTERFERENZE DEL PARCO EOLICO CON IL SISTEMA ANTROPICO). Dall'analisi emerge che l'interazione del generatore eolico con il sistema antropico è trascurabile, rendendo quindi la realizzazione del parco compatibile, grazie alla tipologia e all'uso dei recettori nonché alla loro distanza dai vari aerogeneratori.

Sono stati identificati quattro elementi antropici, elencati di seguito:

ID Elemento Antropico	UTM WGS84 Long. Est [m]	UTM WGS84 Lat. Nord [m]	Foglio	Particella	Categoria Catastale	Comune
R01	648435,4	4509444	109	161	A04	Santeremo in Colle
R02	647976,5	4509204	108	671	A06	Santeremo in Colle
R03	647135,8	4510046	108	758	A04	Santeremo in Colle
R04	647609,3	4509245	108	765	A03	Santeremo in Colle

Tabella 4 – Elenco Elementi Antropici

Si tratta di edifici civili destinati a uso abitativo popolare, come indicato nella cartografia e confermato dalle rilevazioni in loco.

 una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitai individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.
 Dall'analisi dei dati forniti dal proponente, gli aerogeneratori devono rispettare la distanza minima

di \sim **1.200 m** (6 * 199,9 m) dai centri abitai individuati dagli strumenti urbanistici vigenti. I centri abitati più vicini all'area di impianto sono quelli di Santeramo in Colle a circa 5,2 km, Gioia del Colle a circa 15 km e Matera a circa 13,5 km.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

 la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Nell'area interessata dal parco eolico è presente la seguente viabilità:

- SP 140 Strada Provinciale 140
- SP 176 Strada Provinciale 176
- SP 22 Strada Statale 22
- Strade comunali

Come evidenziato nella tav. 063_STC-AMB-TAV-063_01, la distanza minore tra aerogeneratore e strada (SP 140) è pari a circa **420 metri** in prossimità della turbina **WTG04**, come previsto dal DM.10/09/2010 per cui la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore (200m) e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Tale distanza, ovvero 420 m, che è la minima, tra tutti gli aerogeneratori e una strada, risulta essere superiore alla distanza massima raggiunta degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a circa a 285 m in via cautelativa, così come calcolata nell'elaborato "STC-AMB-REL-045_01 - Gittata massima degli elementi rotanti".

 la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.


Nella Relazione intitolata "Gittata massima rottura elementi rotanti", il proponente ha dimostrato che la distanza delle turbine dalle aree edificabili dei centri urbani deve essere pari a 15 volte il diametro del rotore dell'elica (per una turbina Vestas tipo 162, con un diametro del rotore di 162 metri, ciò corrisponde a 2,430 km) e comunque non inferiore a 1 km.

I calcoli effettuati mostrano quanto segue:

- Gittata massima per una pala intera (Gmax) = 121,75 m
- Gittata massima per un frammento di pala di 5 m (Gmax) = 284,26 m

Punto 16.4:

Nell'area dell'impianto quasi tutta la superficie è utilizzata dall'agricoltura intensiva, le colture praticate risultano essere: grano duro, foraggere, girasole e orticole industriali.






Figura 11 – Carta de Figura 12 – Carta della Natura della Puglia (www.isprambi (ISPRA, 2014)

A seguito di sopralluoghi sui siti di installazione degli aerogeneratori in progetto il proponente dichiara di non aver riscontrato alcuna variazione colturale ne rispetto alla classificazione delle aree secondo la Carta della Natura della Puglia (ISPRA, 2014) ne rispetto alle categorie riportate nella cartografia Corine Land Cover IV livello 2018.

WTG con piazzola e area di cantiere	CORINE IV livello 2018	Carta della Natura della Puglia (2014)	Uso del suolo attuale
WTG-1	Seminativo semplice in area	Colture di tipo estensivo e	Seminativo avvicendato

	non irrigua	sistemi agricoli complessi	
WTG-2	Seminativo semplice in area non irrigua	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato
WTG-3	Seminativo semplice in area non irrigua	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato
WTG-4	Seminativo semplice in area non irrigua	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato
WTG-5	Seminativo semplice in area non irrigua	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato
Cavidotto esterno di collegamento	Seminativo semplice in area non irrigua; vigneto; oliveto; strada	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Prevalentemente viabilità; alcuni tratti su seminativo

Tabella 5 – Analisi di confronto

Nelle aree interessate dalle opere in progetto non sono presenti piante di ulivo monumentali ai sensi della L. R. 4 Giugno 2007 N.14 e ss.mm.ii.

Gli eventuali alberi presenti nelle aree direttamente interessati dai lavori saranno espiantati, messi a dimora in siti temporanei e successivamente reimpiantati definitivamente nei siti adiacenti o in prossimità di essi, previo accertamento sanitario e attuazione di misure di profilassi.

Nell'area di interesse il proponente dichiara di aver fatto diversi sopralluoghi per constatare le tipologie di colture presenti; si sono anche analizzati nel dettaglio i disciplinari e le cartografie presenti sul SIT Puglia. Si è potuto concludere che, sebbene il comune di Santeramo in Colle (BA) rientri nei territori nei quali è possibile produrre diversi prodotti di qualità, nelle aree interessate direttamente dall' impianto eolico non sono presenti colture di tipo IGP, DOC o DOP, né muretti a secco o alberi monumentali (per un'analisi dettagliata comprensiva di documentazione fotografica, si rimanda alla relazione sulle interferenze con il paesaggio agrario STC-AMB-REL-053_01 – "Relazione sulle interferenze del Parco Eolico con il Paesaggio agrario".

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate inadeguate e carenti in diversi aspetti critici. Esse non sono state completamente sviluppate, mancando di dettagli operativi e piani attuativi concreti che garantiscano l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. Per assicurare una reale mitigazione degli effetti negativi e una compensazione adeguata, è necessario un approfondimento significativo e una revisione sostanziale delle proposte attuali, includendo misure più specifiche e un monitoraggio continuo delle loro implementazioni e risultati.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato da **Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

L'impianto eolico con potenza nominale di **36 MW** sarà realizzato nei Comuni di **Santeramo in Colle** (BA) e **Matera** (MT) e comprenderà 5 aerogeneratori da 7,2 MW ciascuno.

Il progetto presenta delle evidenti criticità:

- L'installazione del parco eolico è in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i, il quale, all'art. 20, disciplina l'individuazione delle aree idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili. Diverse torri sono situate entro la fascia di rispetto di 150 metri da fiumi e torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, violando così le normative di tutela ambientale. Numerose interferenze sono state rilevate in un'area di analisi estesa per 3 km, coinvolgendo diverse masserie, la Rete dei Tratturi, boschi e fiumi.
- L'installazione **contravviene al R.R. 24/2010**, che stabilisce come non idonee le aree di progetto situate a meno di 5.000 metri dalle Zone IBA. L'area di progetto si trova a circa 0,6 km di distanza dalla Zona IBA 135 Murge.

- La posizione di alcuni aerogeneratori risulta eccessivamente vicina a quelli di altri progetti in fase di autorizzazione presso il Ministero e/o la Provincia di Foggia, generando l'effetto "selva".
- Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono inadeguate e incomplete, mancando di dettagli operativi e piani concreti.